

Domanda: E' legittimo il rilascio di permesso di costruire che condiziona l'inizio dei lavori al rilascio di autorizzazione ambientale?

Risposta: *(a cura del Dott. Maurizio Santoloci e dell'Avv. Valentina Stefutti)* La risposta al quesito proposto, che afferisce a quella che purtroppo costituisce da anni, da parte di alcune amministrazioni comunali, una prassi diffusa ed affatto illegittima, ai fini del rilascio di dette concessioni, di procurarsi attraverso vie totalmente improprie una specie di nulla osta per il vincolo in modo posticipato attraverso un meccanismo amministrativo che non trova riscontro alcuno nella legge, non può che essere – a nostro modesto avviso - negativa.

Come suggerito dalla lettera della norma, la normativa sui vincoli è pregiudiziale e preventiva rispetto a quella edilizia in senso stretto, il che comporta che laddove l'autorità preposta alla gestione del vincolo non rilasci in via preventiva il nulla osta per quella specifica opera, l'autorità preposta alla gestione dell'iter amministrativo in materia edilizia in senso stretto non possa sua volta operare un assenso conseguente.

Sotto il profilo amministrativo, noi riteniamo – sempre come opinione personale - che appare evidente che l'omissione di un passaggio procedimentale obbligatorio, quale è la mancata previa acquisizione dell'autorizzazione ambientale, provoca, in via derivata, l'illegittimità di tutti gli atti conseguenti.

Si deve da ultimo ricordare come il regime vincolistico non riguardi esclusivamente le modifiche edilizie in senso stretto o comunque di modifica territoriale disciplinate entro la normativa di cui al TU 380/2001, ma potrebbe riguardare anche attività del tutto esenti da tale campo.

Le autorizzazioni allo scarico per gli insediamenti industriali ubicati in aree protette incidono direttamente sul territorio anche in ordine agli aspetti vincolistici in senso paesaggistico-ambientale e dunque sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica al pari delle attività urbanistico edilizie.

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*

Si veda la massima relativa: "In tema di tutela delle acque dall'inquinamento l'autorizzazione allo scarico di acque reflue all'interno delle aree protette emessa in assenza del nulla osta dell'autorità preposta alla tutela, o di quella a ciò delegata, è illegittima, con la conseguente integrazione del reato di cui all'art. 1 sexies del D.L. n. 312/85, convertito in L. 8 agosto 1985, n. 431, ora sostituito dall'art. 163 del D.L.vo n. 490/99." (Fattispecie relativa a scarichi di insediamento di piscicoltura all'interno della Riserva naturale della Diaccia-Botrona individuata dalla Convenzione di Ramsar). (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 10 luglio 2002 n. 26264 - Fornaciari A.)

Maurizio Santoloci e Valentina Stefutti

Pubblicato il 20 luglio 2007

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*